

## COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## XLVI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		AIMI . . . . .	458
PRESIDENTE . . . . .	453	REPOSSI . . . . .	458
<b>Disegno di legge (Seguito delle discussioni):</b>		GITTI . . . . .	458
Conservazione del posto ai lavoratori ri-		ORTONA . . . . .	458
chiamati alle armi. (218) . . . . .	453	SCARPA . . . . .	458
PRESIDENTE . . . . .	453, 455	DI VITTORIO . . . . .	459
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	454	LIZZADRI . . . . .	459
VENEGONI . . . . .	454, 455	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>	
CACCIATORE . . . . .	454	<i>lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	459
CREMASCHI . . . . .	454		
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>			
<i>difesa</i> . . . . .	455		
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>			
<i>lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	455		
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>			
CARONIA ed altri: Contributo annuo di lire			
16.180.000 a favore del centro interna-			
zionale radio-medico (C. I. R. M.). ( <i>Mo-</i>			
<i>dificata dalla XI Commissione perma-</i>			
<i>nente del Senato</i> ). (425-B) . . . . .	456		
PRESIDENTE . . . . .	456, 457		
TAMBRONI, <i>Ministro della marina</i>			
<i>mercantile</i> . . . . .	456, 457		
VENEGONI . . . . .	457		
BARTOLE . . . . .	457		
ORTONA ed altri: Regolamentazione dei			
contratti di lavoro a tempo determi-			
nato. (812) . . . . .	457		
PRESIDENTE . . . . .	457, 458, 459		
BUTTE . . . . .	457		
NOCE TERESA . . . . .	457		

La seduta comincia alle 8,30.

REPOSSI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta i colleghi Caronia e Ortona, rispettivamente proponenti delle proposte di legge n. 425-B e 812, all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
Conservazione del posto ai lavoratori ri-  
chiamati alle armi. (218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1954

REPOSSI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'inizio della presente legislatura la nostra Commissione discusse il presente disegno di legge rinviandone l'approvazione per consentire al Governo d'allora di presentare un testo più completo. Le vicende politiche non hanno consentito tale sviluppo, talché è sembrato opportuno riporre in discussione il vecchio testo che, almeno, poneva riparo ad alcune incresciose situazioni se non a tutte.

In sostanza, con il testo attuale viene data attuazione al principio che il cittadino richiamato alle armi, anche per motivi non di carattere eccezionale, ha il diritto di riprendere, al suo ritorno, il proprio posto di lavoro. La materia di cui ci stiamo occupando era in precedenza regolata, in parte, dai contratti collettivi di lavoro stipulati fra i datori di lavoro, da una parte e le organizzazioni sindacali dall'altra. Questi contratti, però, non disciplinano tutti i settori avendo solo una efficacia limitata agli iscritti alle rispettive organizzazioni stipulanti.

Poiché, come i colleghi certamente ricorderanno, il disegno di legge fu già approvato dalla nostra Commissione, nella precedente legislatura e decadde a causa dello scioglimento dell'altro ramo del Parlamento, dati gli scopi che esso si prefigge, ne propongo la approvazione.

VENEGONI. La differenza di trattamento tra gli operai e gli impiegati richiamati alle armi era già notevole nelle disposizioni che hanno preceduto il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Per gli impiegati è stato sempre previsto un trattamento addirittura privilegiato nei confronti degli operai. Ora, non mi sembra affatto giusto che esista una così grande differenziazione. Vediamo, quindi, di trovare una soluzione più equa che abolisca la sperequazione fino ad oggi esistente, anche se non si possa parlare di trattamento di uguaglianza. Bisogna considerare che gli operai, nel caso del richiamo alle armi, perdono ogni possibilità di aiutare la famiglia, per cui vengono a trovarsi in una situazione di estremo disagio; cosa che non avviene, invece, per gli impiegati, dato il diverso trattamento previsto per loro ed il fatto che, molti di essi, hanno anche una posizione militare diversa.

Capita spesso che l'operaio richiamato debba interrompere una carriera professionale che potrebbe essere veramente interessante e proficua, e — anche se formalmente gli si conserva il posto di lavoro — non sempre quando rientra dal richiamo alle armi egli si trova

in condizioni di riprendere normalmente la sua attività. Non è bene, quindi, secondo me, insistere nel voler fare una così ingiustificata differenza di trattamento, la quale — oltre tutto — colpisce la maggior parte dei richiamati.

REPOSSI, *Relatore*. Rispondo subito all'onorevole Venegoni che il Codice civile stabilisce che, in caso di richiamo alle armi, è dovuta al prestatore d'opera la normale retribuzione o una speciale indennità, nella misura e per il tempo che saranno determinati dalle leggi speciali. Siccome le leggi speciali vengono promulgate in casi di emergenza, noi non possiamo fissare, *sic et simpliciter*, un trattamento economico particolare. Cosa ne deriverebbe infatti? In un domani, di fronte ad esigenze speciali, i piccoli imprenditori, gli artigiani, ecc., si troverebbero nella condizione di dover corrispondere al lavoratore una retribuzione, mentre le grandi industrie sarebbero esentate da tale obbligo e dall'onere derivante in quanto sarebbero tutte mobilitate per la produzione bellica e non avrebbero pertanto alcun danno economico.

È bene, quindi, approvare il provvedimento così come è formulato, perché, in eventuali casi di emergenza, provvederanno le leggi speciali a disciplinare i rapporti fra prestatore d'opera e datore di lavoro.

CACCIATORE. Mi associo alle osservazioni del collega Venegoni e ritengo inoltre che sia opportuno stabilire una penale, a carico del datore di lavoro, per ogni giorno di ritardo nella riassunzione del lavoratore al termine del suo richiamo alle armi. La multa attualmente prevista è sanzione troppo esigua per il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni.

CREMASCHI. Se vogliamo esaminare esaurientemente il problema, io ritengo che ci si debba occupare di tutte le categorie di lavoratori e non di una soltanto. Tutto il settore dell'agricoltura è completamente indifeso nei casi che abbiamo avanti contemplati e non vedo perché, mentre gli statali debbono conservare il proprio posto ed avere anche uno stipendio, i braccianti, i mezzadri e i piccoli proprietari non debbano avere alcuna garanzia. Non mi rendo conto, poi, di perché, nell'articolo 6, si dica che il privato datore di lavoro, nel caso di contravvenzione alla legge, debba essere punito con una ammenda, quando negli articoli 1, 2 e 3 si parla di richiamati dipendenti da uffici statali, dalle provincie, dai comuni, ecc. Le sanzioni, si guardano dunque solo il datore di lavoro privato? Di chi parliamo noi in questa legge

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1954

Di tutti i lavoratori o soltanto degli statali e dei dipendenti degli enti locali?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi della Commissione di tenere presente la opinione espressa dall'onorevole Di Vittorio nella precedente discussione del disegno di legge. Egli sostenne che, nell'intento di ottenere un trattamento più favorevole per i richiamati, a forza di discussioni si era lasciato passare tanto di quel tempo da non giovare affatto alla categoria cui il provvedimento particolarmente si riferiva. Mi rendo conto perfettamente delle preoccupazioni manifestate oggi dagli onorevoli Venegoni, Cacciatore e Cremaschi, alcune delle quali peraltro mi sembrano superate sia in sede tecnica che in sede di esame di questo provvedimento in Commissione.

Voglio fare osservare che, in genere, si tratta di richiami per addestramento, piuttosto comuni in marina o in aeronautica, e che possono protrarsi al massimo per uno o due mesi.

Questi richiami, tuttavia, possono offrire l'occasione al privato datore di lavoro di licenziare il richiamato.

Certo il provvedimento non tutela sufficientemente tutte le categorie e non risolve il problema economico; posso però dichiarare che, per quanto riguarda il problema collaterale dei soccorsi ai richiamati, è allo studio un provvedimento inteso a raggiungere una forma idonea di assistenza alle loro famiglie.

La Commissione deve tener presente che il disegno di legge non comporta oneri per lo Stato e che, quindi, con la sua approvazione non pregiudica assolutamente la materia del soccorso alle famiglie dei richiamati o dei militari di leva, né la materia più ampia di una maggiore loro garanzia sul piano giuridico e su quello economico.

Per quanto riguarda il problema dell'ammenda per i contravventori delle norme di cui al provvedimento in esame, posso essere anche favorevole all'inasprimento della stessa.

Penso, concludendo, che il disegno di legge possa essere approvato anche perché un ulteriore rinvio non gioverebbe a nessuna categoria di lavoratori.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far notare che, tenendo conto della massa notevole dei lavoratori di tutti i settori, suscettibile di richiamo alle armi, una parità di trat-

tamento fra gli operai e gli impiegati, vale a dire l'adeguamento di cui si è avanti parlato, comporterebbe un onere di 150 miliardi. Mi sembra, quindi, opportuno lo studio di un altro sistema che raggiunga ugualmente lo scopo di apportare dei miglioramenti economici, analogamente a quanto già fatto in precedenza per i casi di emergenza. Ritengo, pertanto, che il provvedimento in esame potrebbe essere approvato così come è stato formulato, con l'impegno però, da parte del Governo, di studiare le modalità per un congruo adeguamento delle misure dei sussidi giornalieri.

VENEGONI. Per un chiarimento. Un onere di così enorme portata non può che riferirsi ai periodi bellici. Penso che per i periodi di normale addestramento non si possa arrivare ai milioni di richiamati o di trattenuti alle armi. Mi domando perciò: è possibile mai che lo Stato, il quale naturalmente vuol disporre di strumenti necessari a sopprimere ai suoi bisogni per eventualità belliche, tenda a scaricarsi della responsabilità dell'onere finanziario? Noi non possiamo accettare una soluzione del genere. L'affermazione stessa del Sottosegretario Sullo che sia meglio, in sostanza, fare qualche cosa anche se imperfetta, lasciando poi al futuro la eventuale possibilità di fare meglio, è piuttosto preoccupante. Noi dobbiamo tutelare subito, fin da oggi, i lavoratori che vengono richiamati alle armi o trattenuti in servizio per normali esercitazioni.

È evidente che si deve provvedere alle famiglie dei lavoratori, richiamati o trattenuti con un aiuto economico, il quale deve essere senz'altro a carico dello Stato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ripeto che l'approvazione del disegno di legge non pregiudica affatto la soluzione del problema dei sussidi ai richiamati, problema che il Ministero della difesa sta studiando d'accordo con quello del tesoro.

PRESIDENTE. Gli orientamenti derivati dalla discussione sono abbastanza chiari. Una parte della Commissione è del parere di definire, contemporaneamente al problema della conservazione del posto, anche la questione del trattamento economico ai richiamati. Il Governo invece insiste sulla opportunità di approvare il disegno di legge riguardante la conservazione del posto lasciando tuttavia impregiudicata la questione dei sussidi alle famiglie.

Riterrei opportuno sospendere l'esame del provvedimento per consentire un approfondito scambio di idee allo scopo di concludere

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1954

la discussione nella seduta che la Commissione terrà domattina.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caronia ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.). (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (425-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Caronia ed altri: « Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) ».

Ha chiesto di parlare il Ministro della marina mercantile, onorevole Tambroni.

TAMBRONI, *Ministro della marina mercantile*. Debbo fare una premessa di carattere generale per evitare ogni equivoco di interpretazione. Chi ha l'onore di parlarvi è felicissimo che si dia possibilità di vita al C.I.R.M. che è, credo di poter affermare, l'unica iniziativa del genere nel mondo. Per altro, io mi preoccupa che la proposta di legge, così come è stata modificata, non riesca ad assicurare la continuità di questo servizio. Fatta questa premessa, aggiungo anche, come Ministro della marina mercantile, che, attraverso un carteggio ufficiale intercorso non soltanto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ma anche col Ministro del tesoro e col Presidente del Consiglio, ho fatto più volte presente l'opportunità (ad un certo momento avevo anche fatto una proposta concreta) di fare in modo che una certa somma, a questo scopo, gravasse sul bilancio del mio dicastero. Senonché, il Tesoro mi ha fatto presente che la politica generale del Governo non prevedeva la possibilità di aumentare lo stanziamento ma che, comunque, d'intesa col Presidente del Consiglio, non sarebbe stato sconsigliabile fare una riunione fra i Ministri interessati e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per vedere di trovare una soluzione.

Nelle more di questa fase, durante le trattative, è intervenuta la proposta di legge. Ora è anche intervenuta la modifica del Senato che io ritengo non produttiva e inefficace ai fini pratici. Innanzi tutto è bene che la Commissione sappia che lo statuto dell'Ente è stato approvato con decreto presidenziale, cosa molto importante, e che l'articolo 1 dello sta-

tuto dice che l'Ente ha lo scopo di dare assistenza e consulenza medica gratuita, via radio, ai marittimi imbarcati su navi italiane ed estere in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree e ammalati residenti in luoghi privi di assistenza medica. Come vedete si tratta di una nobilissima iniziativa che ha dato una risonanza veramente notevole al nostro paese, anche se è sorta per privata iniziativa di alcuni professionisti.

Sono il primo a riconoscere che le iniziative filantropiche, fin tanto che non assumono una certa sostanza, possono benissimo andare avanti anche con quel poco personale col quale hanno iniziato. Ma nel caso del C.I.R.M. è evidente che ormai è necessario qualche cosa per consentire al Centro internazionale radio-medico di svolgere adeguatamente la sua missione.

La proposta di legge approvata dalla Commissione lavoro della Camera prevedeva un contributo annuo di lire 16.180.000 alla cui copertura avrebbero dovuto provvedere il Ministero della marina mercantile e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La XI Commissione del Senato ha emendato il provvedimento stabilendo che alla copertura della spesa deve essere provveduto mediante contributi a carico degli armatori di navi di tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate, non obbligati per legge a tenere personale sanitario a bordo, come pure a carico dei concessionari di linee aeree internazionali.

Chi si intende di cose marittime sa che ogni nave che attraversa gli stretti è tenuta ad avere personale sanitario a bordo, quindi, praticamente, il C.I.R.M. è stato particolarmente utile proprio e solo per quei casi specifici cui dianzi mi sono riferito. Quanto agli aerei, essi non hanno mai beneficiato della sua opera, o perché hanno, nei loro lunghi percorsi, delle tappe obbligatorie in aeroporti dove ci sono medici, o perché il loro percorso è costituito da una unica tappa, in quanto breve.

Pertanto l'articolo 2, così come è stato formulato dal Senato, secondo me non risolve la questione. Infatti, il comma che è stato aggiunto a detto articolo dice che la misura e le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi predetti e le norme eventualmente necessarie per l'applicazione della legge saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il che significa che, se

per avventura il Ministro della marina mercantile non proponesse, o il Consiglio dei ministri non approvasse, o il Presidente della Repubblica rifiutasse di firmare (cosa che potrebbe anche verificarsi poiché si tratta di contributi di scopo), la legge rimarrebbe inoperante. Quindi, ripeto, il Senato non ha risolto nulla, anzi ha complicato le cose.

La conclusione è semplice. Io mi sto adoperando perché la somma in questione, a partire dal prossimo esercizio, gravi sul bilancio del mio dicastero. Vorrei perciò chiedere alla Commissione una manifestazione di buona volontà: si sospenda l'esame della proposta di legge per una quindicina di giorni onde darmi modo di concertare con il Tesoro il capitolo sul quale nel prossimo esercizio dovrebbe gravare la somma.

VENEGONI. Noi potremmo aiutare il Ministro della marina mercantile a raggiungere lo scopo che si è prefisso tornando ad approvare il primitivo testo della proposta di legge, cosicché, per quando esso tornerà all'esame del Senato, il Ministro avrà già trovato la soluzione della copertura.

TAMBRONI, *Ministro della marina mercantile*. È necessario indicare la copertura ed io non posso impegnarmi al riguardo fino a quando il Tesoro non me lo consentirà.

BARTOLE. Ho anch'io delle perplessità sul modo col quale reperire i 16 milioni a seconda della deliberazione del Senato. Sono perciò favorevole al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ortona ed altri: Regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. (812).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Ortona ed altri. « Regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ».

Riferirò io stesso su questa proposta di legge che investe un argomento molto delicato. Dal titolo ci si potrebbe immaginare che la questione sia collegata a quella dei contratti agricoli; si tratta, invece, di cosa ben diversa. Perfino l'Ispettorato del lavoro ha fatto delle segnalazioni sull'abuso dei contratti a termine stipulati spesso anche quando non si sarebbero resi affatto necessari. È chiaro che i datori di lavoro prediligono i contratti a ter-

mine per eludere le disposizioni riguardanti i contratti a tempo indeterminato, essi rinnovano tali contratti via via, ogni qualvolta si arriva alla loro scadenza. Anche recentemente, e gli onorevoli colleghi lo ricorderanno, è stato rilevato l'abuso di questo sistema da parte della B.P.D. di Colferro. In effetti, i lavoratori vengono ad avere una specie di spada di Damocle sul capo.

La questione dei contratti a termine è regolata attualmente dall'articolo 2097 del Codice civile; la proposta di legge in esame vuole stabilire esattamente i casi ed i limiti di applicazione di detti contratti in modo che non vengano a danneggiare economicamente il lavoratore. Il primo articolo della proposta di legge è completamente innovativo, rispetto all'articolo 2097 del Codice civile, nel punto in cui pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della giustificazione oggettiva dell'apposizione del termine; altra innovazione importante è portata dall'articolo 2, col quale si istituisce un certo onere a carico del datore di lavoro che è costretto a ricorrere al contratto a termine, cosa che serve a toglierli l'incentivo a ricorrere a questa specie di contratto quanto non è strettamente necessario.

Personalmente sono favorevole alla approvazione della proposta di legge perché è veramente necessario arrivare a disciplinare una materia tanto delicata ed importante. Tanto più che le norme vigenti hanno permesso a diversi datori di lavoro di eludere, attraverso capziose interpretazioni, lo spirito delle stesse.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUTTE Il fenomeno del dilagare del contratto a termine si è verificato in tutti i settori, perfino in quello impiegatizio: v'è stato chi, il sabato, ha ricevuto la lettera di licenziamento e il successivo lunedì è stato chiamato a firmare il rinnovo del contratto di lavoro. Queste evasioni e le infinite posizioni anomale che ne sono derivate, vanno senza dubbio studiate a fondo onde poter risolvere efficacemente tutto il problema. A mio parere il provvedimento di cui ci stiamo occupando potrebbe anche essere collegato con quello che il Ministro del lavoro si è impegnato a predisporre per completare il programma relativo alla occupazione della mano d'opera.

NOCE TERESA. L'approvazione del provvedimento in esame è attesissima perché molti sono i lavoratori che, da ben tre anni, sono assunti con contratto a termine senza avere di conseguenza diritto a ferie, a tredicesima mensilità o ad anzianità, ed anche perché sarebbe ora che venisse posto un termine

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1954

a questa forma di sfruttamento che i datori di lavoro compiono all'ombra dello stesso Codice civile. Il problema è urgente e non si può abbinarlo ad altri, a meno di pretendere, con un solo provvedimento legislativo, di risolvere tutte le questioni del lavoro.

AIMI. Qui si propone di modificare un articolo del Codice civile. Gradirei sapere qual è il parere della III Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuto.

AIMI. Non ritengo sia possibile modificare l'articolo del Codice attraverso questa procedura. Anche ammesso che la III Commissione sia d'accordo sul merito, la formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge va evidentemente modificata. Si tratta di norme che andrebbero comunque riassunte e messe in forma giuridica. Con l'attuale formulazione, così involuta, si dà pretesto ai datori di lavoro di trovare sempre il modo di eluderle.

PRESIDENTE. Se si trattasse semplicemente di stabilire che il contratto a termine debba essere aggravato delle ferie, della gratifica natalizia, dell'indennità di anzianità, ecc., la competenza sarebbe senz'altro della nostra Commissione, ma in effetti si tratta di modificare un articolo del Codice civile e, fra l'altro, mi pare che la dizione « l'apposizione del termine, tuttavia, si presume come fatta per eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato » sia piuttosto grave.

Io sono convinto che i proponenti abbiano soprattutto lo scopo di ottenere un aggravamento del contratto a termine e non la sua abolizione. Comunque è necessario il parere della III Commissione ed io posso farmi parte diligente per ottenerlo in giornata in modo da poter riprendere la discussione nella seduta di domani.

REPOSSI. Sono anch'io d'accordo sulla necessità di frenare l'abuso dei contratti a termine per il carattere speculativo che essi spesso assumono a beneficio dei soli datori di lavoro, ma ritengo che, ove potessero essere ben disciplinati con delle norme precise, potrebbero addirittura costituire motivo di garanzia per il lavoratore. Non è da escludere infatti, che questi possa essere licenziato dopo appena un mese dall'assunzione anche se vincolato da altro contratto, mentre la fissazione di un termine assicura la stabilità dell'impiego perlomeno per un determinato periodo di tempo. Naturalmente, dovrebbero essere corrisposte tutte le indennità (ferie, gratifica natalizia, ecc.) oltre alla liquidazione per tutto il periodo di validità del contratto, al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

GITTI. A me pare che, senza voler complicare la faccenda, si potrebbe stabilire che i contratti di lavoro a termine, anche se della durata di soli quindici giorni, debbano essere caricati di tutti gli oneri previsti dal contratto a tempo indeterminato. Questo, a parer mio, è l'obiettivo da raggiungere.

ORTONA. Noi siamo d'accordo che il contratto a termine possa essere necessario per motivi di carattere stagionale, ma purtroppo avviene questo: che mentre i contratti a tempo indeterminato sono risolvibili soltanto per una sopravvenuta causa, quelli a tempo determinato hanno carattere individuale. L'abuso che si fa della norma istitutiva di questo genere di contratto è dovuto alla volontà di eludere gli oneri e gli scopi precisi dei normali contratti.

AIMI. Il Codice civile prevede già la inefficacia dell'apposizione del termine se questo non risulta dalla specialità del rapporto. Basterebbe pertanto modificare la natura del contratto e sarebbe già risolto il problema da questo primo punto. Quanto all'aggravamento dell'onere della prova, previsto dalla proposta di legge, ritengo che sarebbe sufficiente dire « salvo che il datore di lavoro non fornisca una prova ». È inutile poi l'aggettivo « rigorosa ». Di fronte al giudice tale parola non avrebbe alcuna efficacia perché la prova è sempre « rigorosa ». Ecco perciò un inutile pleonasma.

Quanto all'ultimo capoverso dell'articolo 1 della proposta di legge, la differenza fra detto articolo e il testo dell'articolo 2097 del Codice civile consiste nelle parole « e non risulti una contraria volontà delle parti » che a norma del predetto articolo 1 dovrebbero essere soppresse. Io ritengo che, praticamente, potrebbe rimanere ferma tutta la formulazione dell'articolo 2097 del Codice civile modificando in « o » la « e », senza sopprimere le parole « e non risulti una contraria volontà delle parti ».

SCARPA. Non è vero che sia sufficiente una modestissima modifica all'articolo del Codice civile. La innovazione esistente nella proposta di legge consiste nello stabilire che il contratto di lavoro indeterminato è possibile solamente quando si è provata la natura speciale dell'attività da esercitarsi o la durata dell'opera da eseguirsi. Tutto questo finora non è stato considerato. Non è più sufficiente che il datore di lavoro faccia sottoscrivere dal prestatore d'opera l'impegno, da parte di quest'ultimo, di lavorare con un contratto della durata, ad esempio, di sei mesi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1954

Bisogna che il datore di lavoro dimostri che il contratto stesso è imposto da speciali necessità.

DI VITTORIO. Uno degli errori commessi nel passato e che hanno lasciato la via aperta agli abusi, consiste nel parlare di specialità del rapporto anziché della natura del lavoro. Cosa vuol dire lasciare la libertà di stabilire un rapporto speciale? Vuol dire permettere alle parti di fissare un rapporto della durata di due, quattro, sei mesi. Ora, si capisce benissimo, perché, quando un lavoratore è disoccupato e gli si offre la possibilità di lavorare anche per una sola settimana, egli accetta. La provvisorietà del contratto dovrebbe essere invece legittimata soltanto dalla particolarità del lavoro, lavoro stagionale ad esempio, destinato per forza di cose a finire in un determinato periodo. Perciò, per eliminare completamente l'inconveniente dell'abuso dei contratti a termine, occorre stabilire, secondo me, che nei casi in cui il lavoro appare di carattere permanente, detti contratti non sono assolutamente permessi. Bisognerebbe pertanto sopprimere il riferimento alla speciale natura del contratto e, ove ci fosse un contrario patto scritto, questo non dovrebbe aver valore.

LIZZADRI. Non vorrei che, per il fatto di esserci fatta una mentalità giuridica, noi ci dimenticassimo che siamo in Commissione lavoro e previdenza sociale. Milioni di lavoratori, oggi, sono sottoposti al trattamento che tutti deploriamo. Perciò dobbiamo preoccuparci di fare una legge che neutralizzi gli

inconvenienti lamentati. Anche se dovessimo mettere una parola in più, allo scopo di rendere più chiaro il concetto, mi pare che ciò rientra perfettamente nel nostro compito.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo sia opportuno conoscere il parere della Commissione giustizia. Tengo comunque ad affermare subito che il Governo è d'accordo sulla necessità di limitare la tendenza a fare ricorso ai contratti a termine per eludere gli oneri derivanti dai contratti normali, ed è favorevole all'introduzione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro. E altresì d'accordo sull'obbligo da parte del datore di lavoro di notificare all'Ispettorato del lavoro tutti i contratti a tempo determinato stipulati.

PRESIDENTE. Non possiamo proseguire nella discussione se non conosciamo il parere della Commissione giustizia. Prego pertanto gli onorevoli Aimi, Cacciatore e Ortona di prendere contatto con i colleghi della III Commissione per concordare la modifica da apportare all'articolo 2097 del Codice civile.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI